REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 689 **della seduta del** 28.10.2026.

Oggetto: Approvazione del Regolamento regionale recante «Disciplina dell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile. Individuazione e uso del logo», in attuazione degli articoli 22, comma 3, e 27, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9.

Presidente: Dott. Roberto Occhiuto (*timbro e firma*) _____

Relatore (se diverso dal proponente): ____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente Generale: Avv Domenico Costarella (*timbro e firma*) _____

Il Dirigente Generale
Domenico Costarella

Dirigente di Settore: Dott.ssa Alessandra Celi (*timbro e firma*) _____

REGIONE CALABRIA
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Alessandra CELI

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° 861491 del 22-10-2026

Integrazione da completare dopo acquisizione della nota di compatibilità finanziaria: con nota n. _____ del _____.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

- l'attività del Sistema di Protezione Civile in ambito regionale riveste, per le comunità, particolare importanza ai fini della tutela della vita, dell'integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
- Il D. Lgs. n.117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche definisce il volontariato come attività personale, spontanea e gratuita e ne disciplina le forme associative:
- ai sensi del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il volontariato organizzato di protezione civile è riconosciuto come struttura operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile ed opera nell'ambito della previsione e della prevenzione dei rischi per accrescere la cultura della resilienza e, in caso di emergenza, interviene per prestare soccorso e assistenza alla popolazione;
- la legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9, ha disciplinato il sistema regionale di protezione civile, riconoscendo all'art. 22, in analogia alle norme nazionali, la funzione del Volontariato come espressione di solidarietà sociale quale forma spontanea di partecipazione dei cittadini all'attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone l'autonoma formazione, l'impegno e lo sviluppo;
- Il comma 3 del predetto articolo 22 demanda alla disciplina regolamentare la definizione degli aspetti relativi al volontariato di protezione civile, nell'ambito delle competenze regionali;

CONSIDERATO CHE attualmente, il volontariato organizzato di protezione civile in Calabria è disciplinato dal Regolamento Regionale 16 dicembre 2016 n. 18 e s.m.i., avente ad oggetto "*Disciplina dell'albo regionale del volontariato di protezione civile, delle procedure operative per la sua gestione e dell'utilizzo dei loghi di protezione civile regionale*", che non risulta essere più rispondente al mutato assetto normativo nazionale e regionale;

RITENUTO NECESSARIO

- aggiornare e rendere organica la disciplina regionale del volontariato di protezione civile, in coerenza con il quadro normativo nazionale e regionale vigente e con le esigenze di organizzazione, qualificazione e impiego del volontariato di protezione civile del sistema regionale;
- disciplinare l'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile, articolato in Sezione regionale e Sezione locale, individuando i soggetti ammessi all'iscrizione, i requisiti richiesti, le modalità di riconoscimento dell'operatività, le attività di controllo, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco, nonché la revoca dell'operatività dei moduli;
- regolamentare l'utilizzo del logo e degli altri segni distintivi del volontariato organizzato di protezione civile della Regione Calabria, al fine di assicurare uniformità identificativa e prevenire utilizzi impropri dei simboli regionali;

VISTO il Regolamento regionale predisposto dal Dipartimento regionale competente in materia di protezione civile e recante "Disciplina dell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile. Individuazione e uso del logo", composto da 14 articoli e corredato da seguenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Allegato 1 – Moduli operativi;

- Allegato 2 – Definizione e utilizzo del logo e dei segni distintivi del volontariato organizzato di protezione civile della Regione Calabria.

EVIDENZIATO CHE l'articolato di cui al presente regolamento in oggetto è stato redatto con il supporto del Settore "Ufficio legislativo", nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei Dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente generale del Dipartimento proponente e il Dirigente attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, dott. Roberto Occhiuto, a voti unanimi.

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, di:

1. **Di APPROVARE,** in attuazione degli articoli 22, comma 3, e 27, comma 1, della Legge Regionale 24 febbraio 2023, n. 9, il Regolamento regionale recante "Disciplina dell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile. Individuazione e uso del logo", corredato da seguenti allegati:
   - Allegato 1 – Moduli operativi;
   - Allegato 2 – Definizione e utilizzo del logo e dei segni distintivi del volontariato organizzato di protezione civile della Regione Calabria;

   allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3.- **DI DEMANDARE** al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione del regolamento approvato con la presente deliberazione;

4.- **DI DEMANDARE** al Dirigente Generale della Protezione Civile l'adozione degli atti attuativi e operativi conseguenti, necessari all'attuazione del Regolamento, compresi quelli relativi alla gestione dell'Elenco territoriale

5.- **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente, al Consiglio Regionale per conoscenza;

6.- **DI DARE ATTO** che il Regolamento entrerà in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 14 del testo approvato, ossia il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

7.- **DI DISPORRE,** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente la pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Eugenia MONTILLA

IL PRESIDENTE
Dott. Roberto OCCHIUTO

Regione Calabria
Aoo REGCAL
Prot. N. 861491 del 22/10/2026

REGIONE CALABRIA

Dipartimento Bilancio, Finanze e Patrimonio

Il Dirigente Generale

Avv. Domenico Costarella
Dirigente Generale
del dipartimento "Protezione civile"

Oggetto: Parere di compatibilità finanziaria sulla proposta di Deliberazione della Giunta regionale *"Approvazione del Regolamento regionale recante «Disciplina dell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile. Individuazione e uso del logo», in attuazione degli articoli 22, comma 3, e 27, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9."*. Riscontro nota prot. 856807 del 21/10/2026, integrata con nota prot. 860954 del 22/10/2026.

A riscontro della nota prot. 856807 del 21/10/2026, integrata con nota prot. 860954 del 22/10/2026 e relativa alla proposta deliberativa "*Approvazione del Regolamento regionale recante «Disciplina dell'Elenco territoriale del volontariato di protezione civile. Individuazione e uso del logo», in attuazione degli articoli 22, comma 3, e 27, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9.*", di cui si allega copia digitalmente firmata a comprovare l'avvenuto esame da parte dello scrivente, viste le attestazioni di natura finanziaria contenute nella citata proposta e preso atto che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il provvedimento "*non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale*", si conferma la compatibilità finanziaria del provvedimento.

STEFANIA
Dott.ssa Stefania Buonaiuto

Viale Europa snc - Località Germaneto – 88100 Catanzaro
Cittadella Regionale Jole Santelli – 8° piano area Greco
0961.856200 – dipartimento.bilancio@pec.regione.calabria.it

REGOLAMENTO: "DISCIPLINA DELL'ELENCO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE. INDIVIDUAZIONE E USO DEL LOGO".

Articolo 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 22, comma 3 e all'art. 27, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 9 (Disciplina del sistema di protezione civile della Regione Calabria).

Articolo 2
(Elenco Territoriale del volontariato di protezione civile)

1. E' istituito l'Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile (di seguito Elenco), tenuto dal Dipartimento competente in materia di Protezione Civile attraverso apposito sistema informativo.
2. L'Elenco è articolato in una Sezione regionale e una Sezione locale in base all'ambito territoriale di operatività garantita per come definito nell'Allegato 1.
3. L'iscrizione all'Elenco costituisce requisito indispensabile per:
   a) l'attivazione e l'impiego delle organizzazioni nell'ambito del sistema regionale e/o nazionale di protezione civile a seguito di formale attivazione delle Autorità competenti;
   b) accedere ai benefici di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 9/2023;
   c) ottenere contributi regionali;
   d) ricevere mezzi, attrezzature o materiali regionali;
   e) aderire alla Colonna Mobile Regionale;
   f) utilizzare loghi, emblemi e segni distintivi regionali;
   g) partecipare alle attività formative e addestrative regionali.

Articolo 3
(Tipologie di soggetti che possono presentare domanda di iscrizione nell'elenco)

1. Possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco:
   a) le organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile non iscritte nella sezione centrale dell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, di cui all'art. 34 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, purché dotate di autonoma struttura organizzativa e di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria;
   b) le articolazioni territoriali delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione civile iscritte nella sezione centrale dell'Elenco nazionale, purché dotate di autonoma operatività e di almeno una sede operativa nel territorio della Regione Calabria;
   c) gruppi comunali e intercomunali di protezione civile, costituiti dagli enti locali quali forme organizzate di volontariato poste a supporto delle attività di protezione civile;
   d) gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS che, nell'ambito delle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, svolgano attività di protezione civile, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 4
(Requisiti di iscrizione nell'Elenco)

1. Le organizzazioni di cui all'art. 3 devono possedere i seguenti requisiti:
   a) l'atto costitutivo e statuto dai quali risultino l'assenza di fini di lucro, la gratuità delle cariche associative e delle prestazioni rese dai volontari, i criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti, i diritti e gli obblighi degli associati, le forme di rappresentanza interna su base democratica e l'elettività delle cariche associative ove compatibili con la natura del soggetto, l'espressa previsione dello svolgimento di attività di protezione civile;
   b) l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
   c) la sede operativa nel territorio regionale;
   d) un numero di volontari non inferiore a 10 (dieci), di età compresa tra i 18 e i 75 anni e in regola con il controllo sanitario previsto dalle disposizioni vigenti del Dipartimento di Protezione Civile;
   e) i requisiti previsti nell'Allegato 1 per ciascun modulo operativo per il quale è chiesto il riconoscimento, fermo restando il numero minimo di volontari di cui alla lettera d);
   f) la copertura assicurativa dei volontari operativi contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività di protezione civile e responsabilità civile verso terzi;
   g) l'assenza, a carico del legale rappresentante e dei coordinatori operativi, di:
      1) cause di divieto, sospensione o decadenza previste dalla normativa vigente, nonché di condanne penali definitive o procedimenti incompatibili con lo svolgimento delle attività di protezione civile, attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
      2) situazioni di incompatibilità, conflitto di interessi o cause ostative connesse allo svolgimento di funzioni di direzione, gestione, controllo, vigilanza o istruttoria presso il Dipartimento competente in materia di Protezione Civile, ai sensi dell'articolo 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza amministrativa;
   h) un sistema di reperibilità attivo e funzionante, comprensivo di almeno un recapito telefonico operativo H24 e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), indicati sulla piattaforma informatica regionale;
   i) un codice etico.
2. Le organizzazioni di volontariato nazionali con sede operativa nel territorio della Regione Calabria, devono garantire una quota minima di disponibilità operativa a favore della Regione Calabria, pari almeno al 20% dei volontari operativi iscritti, assicurando la partecipazione alle attività emergenziali, formative e addestrative promosse dal Dipartimento competente in materia di protezione civile.
3. Ogni organizzazione può aderire a massimo 4 moduli operativi secondo i requisiti previsti dall'Allegato 1.
4. Il numero dei volontari operativi deve essere pari almeno all'ottanta per cento degli iscritti, e in ogni caso non inferiore a 8 (otto). Ciascun volontario operativo può essere iscritto ad una sola organizzazione dell'Elenco. Per volontari operativi si intendono tutti quei volontari che possono essere impiegati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi individuati dall'articolo 7 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 e s.m.i. e che sono assicurati, equipaggiati e formati per svolgere tali attività nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza previste dalla normativa vigente, anche sotto il profilo sanitario, in relazione alle attività svolte e ai rischi connessi.

Articolo 5
(Modalità di iscrizione nell'Elenco e aggiornamento dei dati)

1. La domanda di iscrizione all'Elenco è presentata esclusivamente mediante la piattaforma informatica regionale, utilizzando la modulistica approvata dal Dipartimento competente in materia di protezione civile.
2. Il Dipartimento verifica la completezza dell'istanza, la sussistenza dei requisiti prescritti e la conformità della documentazione prodotta. Ove necessario, il Dipartimento richiede l'integrazione della documentazione assegnando un termine non superiore a 30 (trenta) giorni. Decorso inutilmente tale termine, la domanda è dichiarata improcedibile.
3. L'iscrizione nell'Elenco è disposta con decreto del dirigente regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Il predetto termine è sospeso nelle ipotesi di richiesta di integrazioni di cui al comma 2.
4. Le organizzazioni, all'atto della richiesta di iscrizione all'Elenco, indicano i moduli operativi con i quali si intende partecipare alle attività del Sistema di protezione civile regionale, nel limite massimo stabilito al comma 3 dell'art. 4. I moduli possono essere successivamente integrati o aggiornati previa verifica dei requisiti richiesti.
5. Il riconoscimento dei moduli operativi è subordinato alla verifica, da parte del Dipartimento competente in materia di protezione civile, del possesso degli standard organizzativi e logistici definiti nell'Allegato 1.
6. Le organizzazioni devono mantenere costantemente aggiornati nella piattaforma regionale i dati comunicati in fase di iscrizione, relativi:
   a) al legale rappresentante e al coordinatore operativo se presente;
   b) alle generalità, qualifiche e specializzazioni dei volontari;
   c) ai moduli operativi;
   d) ai mezzi e attrezzature a disposizione dell'organizzazione;
   e) ai recapiti operativi;
   f) alla copertura assicurativa;
   g) alle sedi operative e logistiche.

Articolo 6
(Riconoscimento dell'operatività)

1. Le organizzazioni di cui all'articolo 3 partecipano alle attività di protezione civile attraverso i moduli operativi definiti nell'Allegato 1.
2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco il Dipartimento competente in materia di protezione civile effettua il riconoscimento dell'operatività in relazione ai moduli elencati nell'Allegato 1.

Articolo 7
(Controlli)

1. Il Dipartimento competente in materia di protezione civile effettua, con risorse umane, strumentali e finanziarie proprie, controlli anche a campione finalizzati ad accertare:
   a) la permanenza dei requisiti di iscrizione nell'elenco;
   b) l'effettiva disponibilità e lo stato dei mezzi e delle attrezzature dichiarate;
   c) la corretta gestione dei contributi, dei beni e delle attrezzature concessi dalla Regione.
2. I controlli possono comprendere:
   a) sopralluoghi;
   b) controlli documentali;
   c) audit operativi;

d) verifiche logistiche.

Articolo 8
(Sospensione dall'Elenco territoriale)

1. Il Dipartimento competente in materia di protezione civile dispone la sospensione dell'iscrizione, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, nei seguenti casi:
   a) mancato aggiornamento dei dati nel sistema informativo di gestione dell'Elenco;
   b) carenze documentali.
2. Il provvedimento di sospensione indica le irregolarità riscontrate e detta le prescrizioni alle quali adempiere con l'indicazione del termine entro il quale l'organizzazione deve provvedere alla regolarizzazione.
3. Durante il periodo di sospensione l'organizzazione non può beneficiare delle prerogative connesse all'iscrizione nell'Elenco.

Articolo 9
(Cancellazione dall'Elenco)

1. La cancellazione, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, è disposta dal Dipartimento competente in materia di protezione civile nei seguenti casi:
   a) perdita dei requisiti di iscrizione;
   b) scioglimento dell'organizzazione;
   c) cessazione dell'attività;
   d) mancato adeguamento alle prescrizioni impartite a seguito della sospensione;
   e) indisponibilità a tre attivazioni consecutive;
   f) dichiarazioni mendaci.

Articolo 10
(Revoca dell'operatività)

1. Il Dipartimento competente in materia di protezione civile dispone, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, la revoca dell'operatività relativa ad uno o più moduli nei seguenti casi:
   a) irregolarità nella gestione dei mezzi e delle attrezzature;
   b) carenze organizzative.

Articolo 11
(Utilizzo del logo e degli altri segni distintivi)

1. Il logo definito nell'Allegato 2 costituisce il segno distintivo del volontariato organizzato di protezione civile della Regione Calabria.
2. Il logo e gli altri segni distintivi del sistema regionale di protezione civile possono essere utilizzati dai soggetti iscritti nell'Elenco di cui all'art. 2 esclusivamente nell'ambito di attività di protezione civile autorizzate e/o formalmente riconosciute dal Dipartimento competente in materia di Protezione Civile ovvero nell'ambito di attività svolte su attivazione delle autorità competenti.

3. È vietato ai volontari di protezione civile l'utilizzo di palette segnaletiche, segni distintivi, equipaggiamenti o dispositivi riservati dalla normativa vigente ai soggetti individuati dal Codice della Strada, alle Forze di Polizia o ad altri soggetti istituzionalmente competenti alla regolazione del traffico e dell'ordine pubblico.
4. L'utilizzo di dispositivi supplementari di segnalazione visiva e acustica, quali lampeggianti e sirene, è consentito esclusivamente:
   a) sui mezzi autorizzati;
   b) nei casi previsti dalla normativa vigente;
   c) durante servizi urgenti di emergenza formalmente autorizzati o attivati dalle autorità competenti del sistema di protezione civile;
   d) nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle autorizzazioni eventualmente previste.

Articolo 12
(Norme transitorie)

1. Le organizzazioni iscritte all'Albo regionale del volontariato di Protezione Civile ai sensi del Regolamento Regionale 16 dicembre 2016 n. 18 e s.m.i. si adeguano ai requisiti previsti dall'art. 4 e dai moduli operativi di cui all'Allegato 1 entro sei mesi dalla data di operatività del sistema informativo di gestione dell'Elenco e, comunque, non oltre nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le organizzazioni di cui al comma 1, fino all'adeguamento previsto dal comma medesimo, possono operare ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), d), e), f), g).

Articolo 13
(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento Regionale 16 dicembre 2016 n. 18 e s.m.i..

Articolo 14
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

ALLEGATO 1

MODULI OPERATIVI

I moduli operativi costituiscono unità organizzative composte da personale, mezzi, attrezzature e dotazioni tecniche idonee a garantire autosufficienza logistica, rapidità di mobilitazione, continuità operativa e interoperabilità nell'ambito del sistema regionale di protezione civile.

In particolare sono definiti gli standard organizzativi minimi e i requisiti obbligatori per il riconoscimento dei moduli operativi.

AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ: SEZIONE LOCALE E SEZIONE REGIONALE

I soggetti di cui all'art. 3 del Regolamento possono iscriversi nella:

- **Sezione Locale**: se è assicurata una capacità operativa nell'ambito comunale o intercomunale nel caso di gruppi;
- **Sezione Regionale**: se è garantita una capacità operativa su tutto il territorio regionale, attraverso interventi che richiedono prestazioni specialistiche e autosufficienza logistica.

REQUISITI MINIMI DEI MODULI OPERATIVI

Di seguito sono elencati i moduli operativi e i requisiti minimi attraverso i quali le Organizzazioni partecipano alle attività di protezione civile.

MODULO BASE:

Attività principali: supporto in caso di interventi di soccorso e assistenza alla popolazione, formazione e informazione, supporto alla pianificazione, attività di monitoraggio ecc.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	4
Veicolo operativo	Facoltativo	Obbligatorio
Attrezzature	Facoltative	Facoltative
Responsabile del modulo	Obbligatorio	Obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI di base conformi alla normativa vigente	DPI di base conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria*	Obbligatoria
Formazione specialistica	facoltativa	facoltativa
Adempimenti sanitari	Controllo sanitario	Controllo sanitario

Le organizzazioni di cui all'art. 3 del Regolamento, che si iscrivono per la prima volta all'Elenco, devono maturare il requisito relativo alla Formazione Base entro sei mesi dall'iscrizione, pena la cancellazione dall'Elenco.

MODULO: TELECOMUNICAZIONI D'EMERGENZA

Principali attività: telecomunicazioni / radio; supporto alle sale operative; sistemi informativi ecc.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	6
Veicolo operativo	Facoltativo	Obbligatorio
Attrezzature	Apparati radio	Apparati radio
Responsabile del modulo	obbligatorio	obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI di base conformi alla normativa vigente	DPI di base conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	Corso TLC e gestione comunicazioni di emergenza coerente con il Piano formativo regionale	Corso TLC e gestione comunicazioni di emergenza coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO: SEGRETERIA E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Principali attività: segreteria di emergenza, gestione aree di accoglienza; distribuzione di beni di prima necessità; assistenza alla popolazione ecc.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	6
Veicolo operativo	Facoltativo	obbligatorio
Attrezzature	gazebo o tenda operativa, tavoli, sedie, kit illuminazione, attrezzature logistiche	gazebo o tenda operativa, tavoli, sedie, kit illuminazione, attrezzature logistiche
Responsabile del modulo	Obbligatorio	Obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
DPI	DPI di base conformi alla normativa vigente	DPI di base conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	Corso TLC e gestione comunicazione in emergenza coerente con il Piano formativo regionale	Corso TLC e gestione comunicazione in emergenza coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI

Principali attività: gestione cucina da campo, produzione pasti, distribuzione pasti.

Requisito	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	8
Veicolo operativo	Obbligatorio
Attrezzature	Cucina da campo e attrezzature logistiche
Responsabile del modulo	obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria
Formazione specialistica	formazione specifica in assistenza alla popolazionecoerente con il Piano formativo regionale e HACCP
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO: RISCHIO IDROGEOLOGICO E IDRAULICO

Comprende: monitoraggio punti critici individuati dalla pianificazione di emergenza, interventi con pompe idrovore e altre attrezzature funzionali agli interventi in caso di emergenze di natura idrogeologica e idraulica, rimozione di ostacoli.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	6
Veicolo operativo	Obbligatorio	Obbligatorio

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Attrezzature	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (motopompa, gruppo elettrogeno, torre faro, motosega, attrezzatura manuale ecc)	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (motopompa, gruppo elettrogeno, torre faro, motosega, attrezzatura manuale ecc)
Responsabile del modulo	obbligatorio	obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO: ANTINCENDIO BOSCHIVO

Comprende le attività di: lotta attiva agli incendi boschivi, incendi di interfaccia nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	6
Veicolo operativo	Obbligatorio	Obbligatorio
Attrezzature	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (modulo aib, motosega, attrezzatura manuale ecc)	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (modulo aib, motosega, attrezzatura manuale ecc)
Responsabile del modulo	obbligatorio	obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale previsti dalla normativa settore	Possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale previsti dalla normativa settore

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO: RICERCA PERSONE DISPERSE

Comprende: ricerca persone disperse, unità cinofile, impiego di tecnologie specialistiche (Droni, sistemi di monitoraggio, ecc.).

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	6
Veicolo operativo	Facoltativo	Obbligatorio
Attrezzature	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (drone, gps, ecc)	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (drone, gps, ecc)
Responsabile del modulo	Obbligatorio	Obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO: SANITARIO E SOCIOSANITARIO

Comprende: supporto assistenza sanitaria, supporto logistico sanitario, supporto assistenza sociosanitaria, supporto psicologico.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	6
Veicolo operativo	Facoltativo	Obbligatorio
Attrezzature	facoltative	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (tenda,

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
		gazebo, altre strutture ed attrezzature funzionali al modulo, ecc)
Responsabile del modulo	Obbligatorio	Obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO: LOGISTICA

Comprende: impiego di mezzi operativi, utilizzo di attrezzature specialistiche, movimentazione materiali, supporto logistico, supporto tecnico alle attività di protezione civile.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	6
Veicolo operativo	Facoltativo	Obbligatorio
Attrezzature	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo	Mezzi e Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo
Responsabile del modulo	Obbligatorio	Obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO: FORMAZIONE, INFORMAZIONE E CULTURA DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comprende: attività formative, diffusione della cultura della protezione civile, attività nelle scuole.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	4
Veicolo operativo	Facoltativo	Obbligatorio
Attrezzature	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (dotazione audiovisive, pc ecc)	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (dotazione audiovisive, pc ecc)
Responsabile del modulo	Obbligatorio	Obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Controllo sanitario	Controllo sanitario

MODULO: TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE

Comprende supporto alle attività di salvaguardia dei beni culturali.

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	4	6
Veicolo operativo	Obbligatorio	Obbligatorio
Attrezzature	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (materiale da imballo, gazebo ecc.)	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo (materiale da imballo, gazebo ecc.)
Responsabile del modulo	Obbligatorio	Obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Facoltativa	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	6 h	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria	Obbligatoria
Formazione specialistica	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale	formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale

Requisito	Sezione Locale	Sezione Regionale
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

MODULO: RICERCA PERSONE A CAUSA DI CALAMITA' NATURALI

Comprende: supporto alle operazioni di ricerca, localizzazione ed estrazione di persone (o animali) intrappolate sotto le macerie (attività di *Urban Search And Rescue* - USAR).

Requisito	Sezione Regionale
Numero minimo di volontari operativi	17
Veicolo operativo	Obbligatorio
Attrezzature	Attrezzature necessarie alla funzionalità del modulo
Responsabile del modulo	Obbligatorio
Referente per la sicurezza	Obbligatorio
Capacità mobilitazione sovra comunale	Obbligatoria
Autosufficienza logistica	12 h
DPI	DPI conformi alla normativa vigente
Formazione base	Obbligatoria
Formazione specialistica	Formazione specifica coerente con il Piano formativo regionale
Adempimenti sanitari	Sorveglianza sanitaria in relazione alle attività e ai rischi connessi al modulo

ALLEGATO 2

DEFINIZIONE E UTILIZZO DEL LOGO E DEI SEGNI DISTINTIVI DEL VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA

Oggetto

Il presente Allegato illustra, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, le modalità di utilizzo del logo e dei segni distintivi del volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'Elenco territoriale della Regione Calabria.

Il Dipartimento regionale competente in materia di Protezione Civile rende disponibili alle organizzazioni iscritte i file grafici ufficiali del logo relativo al volontariato di protezione civile approvati dalla Regione.

L'obiettivo del presente allegato è garantire un'identità grafica uniforme del volontariato di protezione civile, assicurare il corretto riconoscimento delle organizzazioni durante le attività di protezione civile e prevenire usi impropri dei simboli istituzionali. L'utilizzo del logo e degli altri segni distintivi è consentito esclusivamente nell'ambito di attività di protezione civile autorizzate o formalmente riconosciute dal Dipartimento regionale competente in materia di Protezione Civile ovvero nell'ambito di attività svolte su attivazione delle autorità competenti, nel rispetto del presente regolamento.

Il logo:

- non può essere modificato;
- non può essere deformato;
- non può essere alterato nei colori;
- non può essere integrato con altri simboli;
- non può essere utilizzato parzialmente;
- deve mantenere proporzioni, colori e caratteristiche grafiche ufficiali.

È vietato qualsiasi utilizzo del logo e degli altri segni distintivi del sistema regionale di protezione civile per finalità:

- politiche;
- sindacali;
- religiose;
- promozionali estranee alle attività di protezione civile;
- idonee a generare confusione con altre amministrazioni o corpi dello Stato.

Utilizzo del logo sui mezzi

Il logo deve essere apposto sui mezzi in dotazione dell'Organizzazione di volontariato secondo le specifiche di seguito riportate.

Il Logo dovrà essere applicato su entrambe le fiancate con un diametro minimo di **30 cm.**

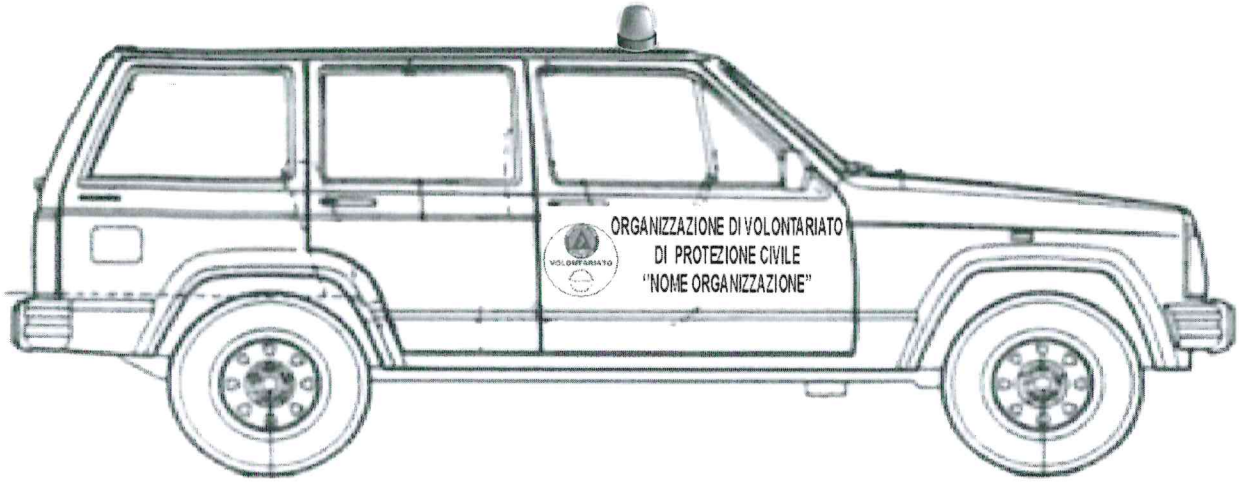
Al di sotto del logo dovrà essere apposta la dicitura

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE

"NOME ORGANIZZAZIONE"

Dimensioni

- spazio **50 × 15 cm**
- Arial
- altezza minima caratteri **3 cm**
- colore blu oppure bianco sui mezzi blu.



UTILIZZO DEL LOGO SULLE DIVISE E SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il logo e gli altri segni distintivi devono essere apposti sulle divise e sugli altri dispositivi di protezione individuale secondo le indicazioni di seguito riportate.

GIACCONE

Petto sinistro

- Logo Volontariato protezione civile Regione Calabria.
- Diametro **8 cm**.

Petto destro

Scritta

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
VOLONTARIO

- spazio **10 × 4 cm**
- carattere Arial
- altezza lettere **0,8 cm**
- colore bianco su fondo blu navy.

Manica sinistra

- Bandiera italiana.

- Bandiera europea.
- Dimensioni **4,5 × 2,5 cm** ciascuna.

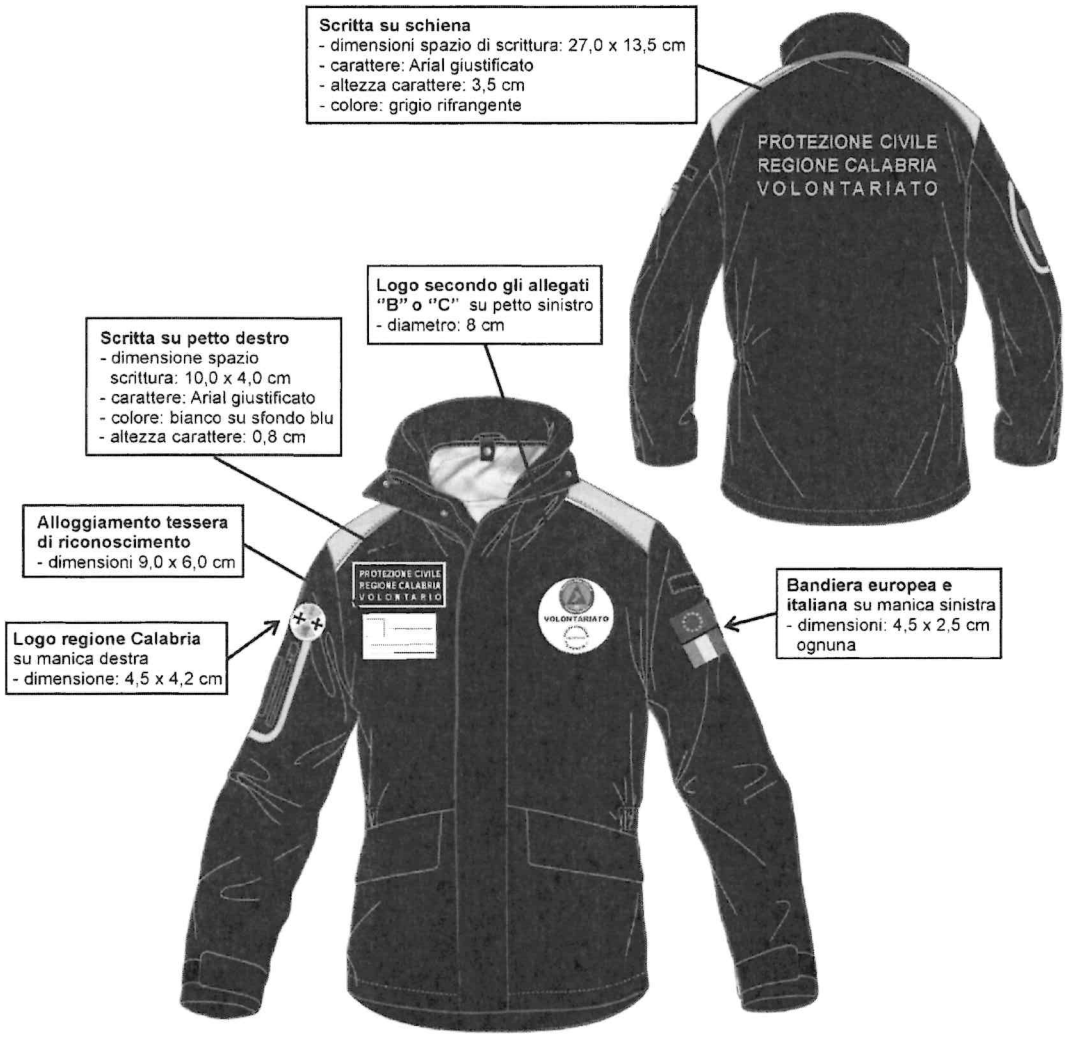
Manica destra

- Logo Regione Calabria.
- Dimensioni **4,6 × 4,2 cm**.

Schiena

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
VOLONTARIATO

- spazio **27 × 13,5 cm**
- Arial Grassetto
- altezza carattere **3,5 cm**
- colore grigio rifrangente.



POLO

Petto sinistro

- Logo Volontariato protezione civile Regione Calabria.
- Diametro **8 cm**.

Petto destro

Scritta

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
VOLONTARIO

- spazio **10 × 3 cm**
- carattere Arial
- altezza lettere **0,8 cm**
- colore bianco su fondo blu navy.

Manica sinistra

- Bandiera italiana.
- Bandiera europea.
- Dimensioni **4,5 × 2,5 cm** ciascuna.

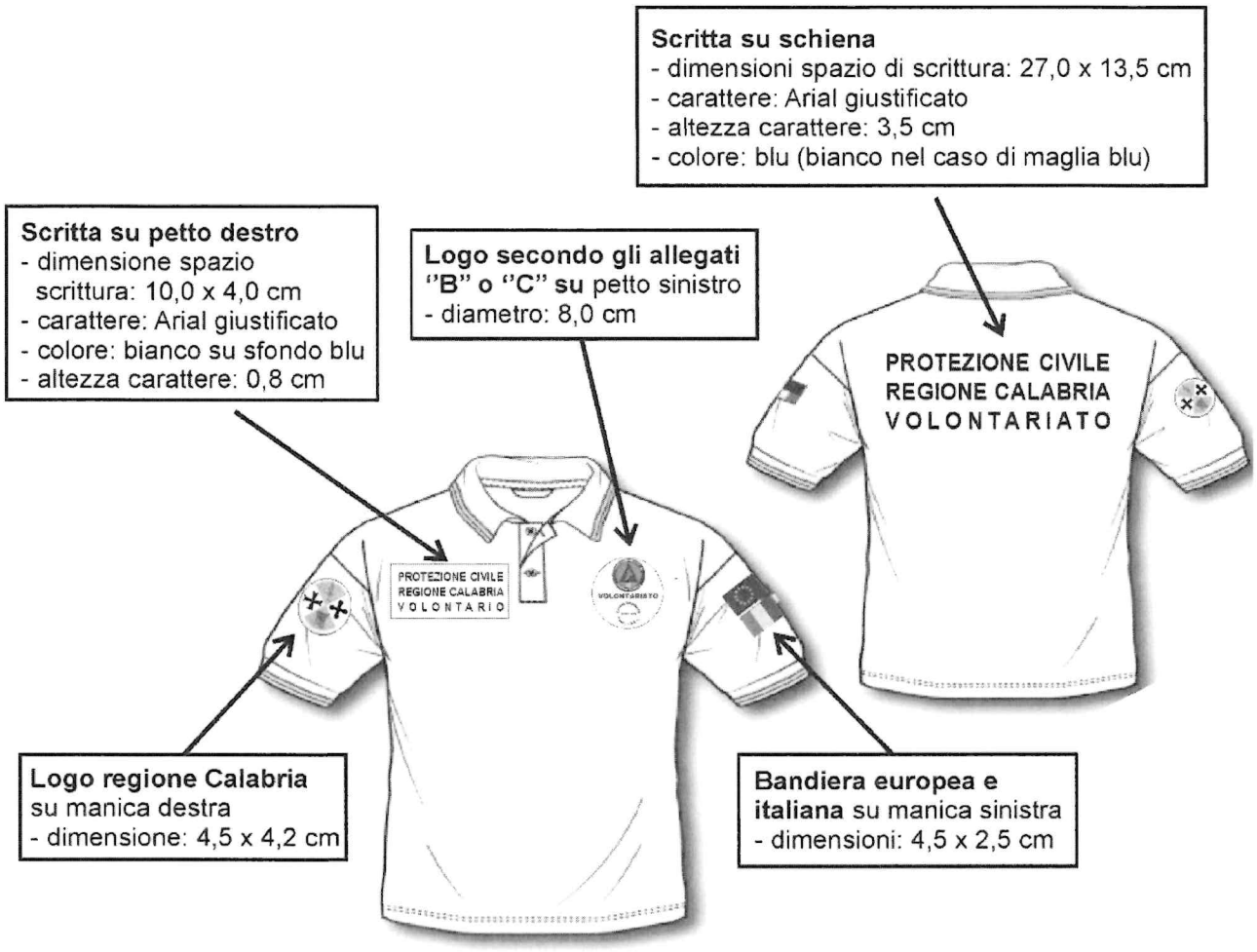
Manica destra

- Logo Regione Calabria.
- Dimensioni **4,6 × 4,2 cm**.

Schiena

PROTEZIONE CIVILE
REGIONE CALABRIA
VOLONTARIATO

- spazio **27 × 8,5 cm**
- Arial Grassetto
- altezza carattere **3,5 cm**
- colore grigio rifrangente.



FELPA

Stesse caratteristiche della polo.